

8.2.14.3.3. 16.3.1 Creazione di nuove forme di cooperazione per organizzazione processi di lavoro comuni e strutture e risorse condivise

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.14.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi SWOT sono emersi i seguenti fabbisogni:

13 - Favorire i processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali al miglioramento della organizzazione della produzione e della commercializzazione agroalimentare;

30 - Sviluppare forme di cooperazione tra gli operatori delle aree rurali, attraverso la creazione di reti che coinvolgano i soggetti impegnati in attività connesse alla valorizzazione del territorio anche attraverso il turismo rurale.

La sottomisura contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area P3a e in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area P6a.

L'operazione sostiene la creazione di nuove forme di cooperazione per l'utilizzo dei fattori di produzione e/o per la realizzazione di investimenti in strutture di comune utilità tra piccoli operatori indipendenti con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente per organizzare processi di lavoro comune, condivisione di strutture e risorse.

8.2.14.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto, nella forma della sovvenzione globale, è concesso sotto forma di contributo in conto capitale su un massimale di spesa ammissibile.

8.2.14.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

8.2.14.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno devono associare più soggetti di cui almeno due appartenenti ai settori agricolo o forestale, formalmente costituiti sulla base di un accordo stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria. I soggetti partecipanti devono essere microimprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, ai sensi del Reg. (UE) n.651/2014. I soggetti partecipanti devono essere microimprese, a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, come richiamata dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE.

8.2.14.3.3.5. Costi ammissibili

Sono sovvenzionabili, nella forma della sovvenzione globale, i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto di cooperazione:

- studi/progetti: attività preliminari alla realizzazione progettuale vera e propria svolte con lo scopo di ottenere informazioni aggiuntive prima dell'implementazione vera e propria del progetto;
- costi di funzionamento della cooperazione;
- costi di realizzazione di tutte le altre attività previste dai singoli progetti di cooperazione. Essi dovranno far riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure e operazioni del PSR. Pertanto saranno rispettati le aliquote e gli importi massimi di supporto previsti dalle altre misure.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del progetto di cooperazione e sono, pertanto, escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

La Regione Puglia garantisce che per ciascun costo sostenuto non si determini una sovra compensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione, ai sensi dell'art. 35, comma 9, del Regolamento (EU) n. 1305/2013.

8.2.14.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Per il raggiungimento degli obiettivi di questo progetto deve risultare essenziale il progetto di cooperazione presentato ai sensi della presente misura.

Tale progetto di cooperazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- analisi del contesto territoriale del mercato locale (nuovo o esistente);

- descrizione delle attività del progetto di cooperazione;
- descrizione dei risultati attesi;
- elenco dei soggetti partecipanti al progetto e loro descrizione, ponendo in evidenza il loro ruolo all'interno del progetto;
- tempistiche di svolgimento del progetto e ripartizione delle attività tra i vari soggetti partecipanti;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- descrizione delle eventuali attività di formazione programmate.

8.2.14.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La valutazione dei progetti sarà operata sulla base dei seguenti principi:

- qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura;
- qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto.
- dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell'estensione del territorio da essi gestito.

I criteri di selezione prevederanno un punteggio minimo per l'ammissibilità a finanziamento e un punteggio massimo.

8.2.14.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni.

In caso di finanziamenti di investimenti sostenuti sotto forma di sovvenzione globale dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni imposti dalle omologhe misure del presente PSR (art. 35, paragrafo 6, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013).

In ogni caso gli aiuti dovranno essere conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato, applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

8.2.14.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità dell'operazione 16.3.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli ed audit comunitari svolti nella precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Trattandosi di una sottomisura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne risulta rischiosa la valutazione di congruità.

Una elevata frammentazione e numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione del progetto possono renderne difficile la valutazione di congruità, che diventa ulteriormente complessa in quanto deve riferirsi a categorie di prestazioni/servizi/mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti diversi settori disciplinari

R7: procedure di selezione dei beneficiari

Nell'individuazione dei beneficiari, senza una valutazione della capacità di realizzare il progetto, può verificarsi un rischio per il tipo di operazione.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

I rischi relativi agli elementi da gestire con i sistemi informativi, riguardano:

- la gestione del procedimento amministrativo e la carenza di informazioni necessarie per la

presentazione delle domande;

- le spese ammissibili nell'ambito del tipo di sostegno e le relative ricadute in termini di percentuali diverse di contribuzione;
- l'identificazione dei progetti ai fini della demarcazione con altri finanziamenti.

Relativamente agli aiuti concessi in regime de minimis il controllo è oneroso perché comporta l'acquisizione di informazioni a richiesta, da una pluralità di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

Per la gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti complessi, ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa

Possono verificarsi particolari rischi relativi:

- alla valutazione della dimensione aziendale dei beneficiari che comporta un esame sia di documentazione tecnica che di documentazione contabile aziendale. Tale controllo richiede competenze e conoscenze specifiche e diversificate;
- alla valutazione della coerenza del progetto con le politiche territoriali e turistiche regionali, ove sia demandata a soggetti terzi comporta una necessità di supervisione.

8.2.14.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di

cui al precedente paragrafo.

R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: sarà predisposta una procedura generale di valutazione e determinazione della ragionevolezza dei costi nel contesto dei documenti attuativi. Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, si prevederà una procedura generale di acquisizione di offerte/preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

Per talune tipologie di spesa si farà riferimento all'adozione di costi standard in base a prezziari e tariffari pubblici.

R7: adottare una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la capacità delle associazioni beneficiarie, anche in relazione all'onerosità ed alla complessità del progetto finanziato.

Le regole relative al mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno determinato l'ammissibilità e le priorità saranno definite nei documenti attuativi, di conseguenza saranno valutati ai fini della controllabilità prima della loro approvazione.

R8: saranno utilizzati manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati dall'attività istruttoria, per:

- le spese ammissibili nell'ambito del tipo di sostegno e le relative ricadute in termini di percentuali diverse di contribuzione;
- l'identificazione dei progetti ai fini della demarcazione con altri finanziamenti.

Sarà adottata, al momento della concessione, una procedura che comporti l'acquisizione di informazioni dalle principali categorie di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario, al fine di accertare il non superamento del tetto degli aiuti in regime de minimis.

R9: la gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

R10: ai documenti attuativi sarà demandata la definizione di vincoli e impegni anche successivi al pagamento a carico del beneficiario, e le conseguenze dell'eventuale perdita di requisiti di ammissibilità durante il periodo vincolativo. I documenti attuativi definiranno:

- i requisiti minimi del progetto finalizzato al miglioramento e alla specializzazione del

prodotto/servizio offerto, nonché alla promozione e commercializzazione;

- la definizione delle modalità oggettive di individuazione e quantificazione degli obiettivi da raggiungere;
- la definizione della documentazione da utilizzare a supporto della quantificazione.

R11: prima dell'apertura dei bandi di raccolta delle domande di aiuto sarà svolta una compiuta analisi organizzativa di fattibilità in merito alla disponibilità degli organi preposti al controllo, da parte dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore. Tale analisi sarà basata sulla previsione dei fabbisogni di figure professionali ed unità lavorative in relazione al numero di progetti attesi, ai tempi previsti dal bando per la realizzazione degli interventi ed alla loro potenziale dislocazione territoriale.

8.2.14.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

--

8.2.14.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.14.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Si veda quanto riportato in merito alla sottomisura 16.1
--